



**VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 1 –
REGOLAMENTI – AFFARI ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE E
STRUMENTALI – PARTECIPAZIONE – FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO –
POLITICHE DI SICUREZZA URBANA DEL 23.06.2020 - VIDEOCONFERENZA**

La riunione della Commissione Consiliare, giusto quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, in attuazione del D.L. 17.03.2020, n.18, ed in particolare del relativo Art.73, primo comma, si è tenuta in videoconferenza tramite accesso a specifica piattaforma comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori e con collegamento al Palazzo di Residenza Comunale – Sala Consiliare, dove risultano presenti esclusivamente il Presidente della Commissione Consiliare ed il segretario della Commissione, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, il tutto con l'assistenza del personale amministrativo appositamente individuato.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Buonasera a tutti, iniziamo con l'appello...anzi, prima l'orario. Sono le 18:41 e iniziamo i lavori della Commissione numero 1. per Jesiamo Matteo Baleani assente, Cercaci Chiara presente, Filonzi Nicola presente, Gullace Giuseppe presente in aula; per Jesinsieme Angeletti Sandro presente, Cioncolini Tommaso presente, Garofoli Maria Chiara presente in aula; per Patto x Jesi Pierantonelli Giannina presente; Lega Salvini Premier Marco Giampaolotti...l'avevo visto ma forse non c'è l'audio, comunque è presente; per Jesi in Comune-Laboratorio Sinistra Santarelli Agnese presente; per il Partito Democratico Binci Andrea presente, Fiordelmondo Lorenzo presente; Movimento 5 Stelle Lancioni Claudia non la vedo; per Forza Italia Gregori Silvia presente. Okay, bene. Allora iniziamo: buonasera a tutti, anche al dottor Della Bella che vedo inquadrato e che stasera sarà l'assoluto protagonista di tutte le pratiche in quanto saranno tutte da lui illustrate. E' inoltre presente in videoconferenza il Presidente del Consiglio Massaccesi Daniele.

La Presidente della Commissione Garofoli Maria Chiara, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

PUNTO N. 1 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI: ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RISCOSSIONE COATTIVA

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Allora iniziamo con la prima pratica all'Ordine del Giorno, "modifiche al regolamento generale per la riscossione delle entrate comunali, abrogazione di disposizioni riguardanti la riscossione coattiva". Dottor Della Bella a lei la parola per illustrazione.

Alle ore 18.45 i Consiglieri Comunali Baleani Matteo e Lancioni Claudia risultano connessi in videoconferenza e pertanto vengono considerati presenti.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie e buonasera a tutti. Allora, questa proposta di deliberazione riguarda una integrazione, soprattutto un adeguamento normativo alla legge di bilancio legge 160 del 2019. La riscossione delle entrate comunali era disciplinata dal nostro regolamento che era stato modificato a gennaio del 2019 e questo perché a livello nazionale non c'era una normativa specifica in merito alla riscossione coattiva delle entrate dei Comuni; la riforma era dal 2011 che attendeva di essere introdotta e finalmente con la legge 160 - quindi l'ultima legge di bilancio approvata dal Parlamento a dicembre 2019 - alcune modifiche in merito alla riscossione coattiva sono state introdotte. In particolare a differenza di quello che avveniva negli anni passati nei quali non c'era alcuna norma statale che disciplinava disposizioni di dettaglio, si parla in merito all'affidamento ai concessionari privati, per

esempio - perché prima si parlava solo di riscossione attraverso Agenzia delle Entrate Riscossioni e non c'erano altre discipline particolari - quindi tutto questo non veniva contemplato dalle norme per le entrate locali ma solamente per le entrate dell'Erario. Ecco, con l'introduzione della legge 160, invece, alcune disposizioni per le entrate comunali sono state introdotte e queste disposizioni devono essere applicate in maniera uniforme proprio a livello nazionale e quindi alcuni Commi - in particolare i Commi 8, 9 e 10 dell'articolo 7 in cui si disciplinavano in assenza di una norma alcuni aspetti sulla riscossione coattiva - a questo punto sono superati dalla legge di bilancio. Con questa proposta di deliberazione dunque non si fa altro che proporre l'abrogazione dei Commi 8, 9 e 10 che in assenza di norme specifiche in qualche modo disciplinavano appunto alcune fattispecie di riscossione coattiva, in modo tale da poter applicare direttamente le norme di legge che sono uniformi un po' su tutto il territorio nazionale. In particolare quello che viene reso uniforme sono i costi di riscossione da porre a carico del debitore, che però rispetto alla disciplina del Regolamento Comunale non cambiano per nulla perché noi ci eravamo rifatti a nostra volta alla disciplina per i tributi erariali e quindi in questo caso avendo la norma previsto proprio gli stessi costi di riscossione a carico del debitore, a questo punto proponiamo di abrogare le disposizioni del nostro Regolamento che sono in qualche modo superate dalle norme di legge.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Grazie dottor Della Bella. Io mi devo scusare con il Presidente Massaccesi perché non ho detto che è presente, quindi ribadisco che è presente il Presidente del Consiglio dottor Massaccesi. Allora: ci sono domande da fare o chiarimenti? Non vedo segnali.. Consigliere Binci? A lei.

BINCI ANDREA – CONSIGLIERE PARTITO DEMOCRATICO: Grazie Presidente. Io ho un chiarimento perché non ho capito, probabilmente non l'ho capito io ma qual è la differenza sostanziale introdotta a livello pratico per queste riscossioni dalla legge di bilancio rispetto a com'era prima? Forse mi è sfuggito o non ho capito bene io, quindi se magari era possibile...

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Dottor Della Bella, prego.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Sì, grazie Presidente. Allora, in precedenza non c'era una norma specifica e quindi per poter disciplinare la riscossione coattiva le norme previgenti riguardavano esclusivamente l'affidamento dei ruoli e quindi le cartelle esattoriali a Equitalia e solo in quei casi la legge prevedeva dei costi a carico dei contribuenti e anche le modalità, perciò se si voleva riscuotere in particolare con la riscossione coattiva attraverso concessionari privati di riscossione iscritti all'Albo dei Concessionari oltre che attraverso Equitalia, la norma non disciplinando le entrate locali non diceva quante erano le somme da porre a carico dei contribuenti. Non c'era quindi né la quantificazione dei costi o quali erano per esempio le somme minime da non porre a riscossione e quant'altro e allora era indispensabile per un Comune che avesse voluto attivare anche riscossioni coattive non con Equitalia disciplinare con apposito Regolamento. Noi lo scorso anno avevamo affidato tre annualità per prova a un Concessionario Riscossione privato ma prima di fare questo abbiamo dovuto disciplinare introducendo nel nostro Regolamento appunto dei Commi che riguardavano queste tipologie. Poi invece la legge 160 ha introdotto per la prima volta una disciplina puntuale anche in caso di riscossione coattiva delle entrate tributarie dei Comuni affidate a concessionari della riscossione privati e quindi, ecco, la differenza è che prima non c'era una disciplina per questa tipologia e quindi abbiamo dovuto sopperire attraverso una introduzione regolamentare nostra ma adesso che c'è la disciplina nazionale che deve essere uguale per tutti, non ha più senso disciplinare così. L'unica cosa che mi viene in mente è che nel nostro Regolamento precedente non si dava avvio alla riscossione coattiva per somme inferiori a 20,00 euro mentre la norma nazionale dice che *l'atto non è suscettibile ad acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10,00 euro* ma diciamo che le differenze sostanziali sono minime, le cose restano pressoché uguali però non ha senso avere una disciplina regolamentare che sia difforme alla legge e siccome ora la legge disciplina maniera puntuale è opportuno per noi abrogare questi tre Commi, insomma.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Grazie dottor Della Bella. Non vedo altri interventi e se non ci sono altri interventi prendiamo atto. Dunque la Commissione consiliare numero 1 visto il contenuto della proposta di deliberazione numero 97 ad oggetto “modifiche al regolamento generale per la riscossione delle entrate comunali, abrogazione di disposizioni riguardanti la riscossione coattiva” iscritta all'Ordine del Giorno della seduta consiliare del 26 giugno 2020 ai sensi ex art 16 del regolamento del Consiglio Comunale, prende atto che non ci sono motivazioni ostantive alla deliberazione consiliare ed esprime parere favorevole alla relativa trattazione.

PUNTO N. 2 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DI ENTRATE COMUNALI

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Passiamo ora al successivo punto all'Ordine del Giorno, “modifiche al Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali”. Dottor Della Bella a lei la parola.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie Presidente. Anche in questo caso, collegandoci alla pratica precedente la legge 160 - quindi la legge di bilancio - ha introdotto una disciplina per quello che riguarda la rateizzazione dei crediti comunali. Anche in questo caso quindi si tratta di una novità perché è una riforma che anche se parziale in qualche modo aiuta i Comuni ma soprattutto aiuta anche i contribuenti ad avere chiarezza e da questo punto di vista infatti alcuni Commi dal 796 al 801 dell'articolo 1 della legge 160 hanno disciplinato la rateizzazione dei crediti comunali, sia quelli riscossi in proprio dai vari Comuni sia quelli affidati a Concessionari privati. In particolare si introducono alcune modalità - per esempio le modalità di rateizzazione stabilite dalla legge - dove la norma dice che si applicano “in via residuale”, quindi è opportuno in questo caso diciamo normare e disciplinare in maniera specifica le tipologie e le varie casistiche all'interno del Regolamento Comunale. Noi avevamo già un Regolamento approvato nel 2014 e da questo punto di vista abbiamo ritenuto opportuno adeguarlo alle disposizioni di legge. Un altro aspetto che abbiamo colto nell'occasione seguita al periodo di pandemia è stato che nel Regolamento è stata introdotta la facoltà da parte della Giunta di introdurre eventuali differimenti delle scadenze nei versamenti in caso di eventi eccezionali e imprevedibili quali calamità naturali, emergenze sanitarie, conflitti, crisi socio-economiche oppure altri eventi simili. Ecco, chiaramente nel Regolamento vigente non c'erano situazioni di questo genere proprio perché purtroppo questa è stata la prima volta che situazioni come il Covid-19 sono avvenute. Per quello che riguarda le modifiche del testo, nell'Allegato A le modifiche sono proprio riportate con il testo a fronte e quindi per esempio nell'articolo 1 Comma 2 quando si parlava di “*ripartizione in rate che può essere concessa solo per alcune tipologie di atti*”, queste tipologie di atti per esempio sono state ridotte da 3 a 2 proprio perché la legge prevede espressamente solo per quelle tipologie di atti che sono state emanate; stessa cosa per quello che riguarda il soggetto competente all'adozione dei provvedimenti di concessione delle rateizzazioni. Altre modifiche sono per esempio sugli estremi del provvedimento e quando per esempio si parla dei provvedimenti da cui scaturisce il debito, qua è proprio citata la norma in maniera specifica perché magari ci possono essere più provvedimenti e quindi un debito può anche scaturire da più provvedimenti contemporaneamente; li importi superiori a 5.000,00 euro sono sempre gli stessi e poi quando parliamo dell'articolo 2, ci sono due Commi aggiuntivi che disciplinano aspetti particolari per gli importi da rateizzare. Altra cosa: sull'articolo 4 relativo modalità di rateizzazione anche qui abbiamo seguito quello che prevede in maniera puntuale la legge di bilancio in quanto si parla di durata del piano rateale che “*non può eccedere i 24 mesi per importi fino a 6.000,00 euro oppure non inferiore a 36 mesi per importi superiori a 6.000,00 euro e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a 25,00 euro*” ma questo era chiaramente già disciplinato anche nel nostro Regolamento, quindi da questo punto di vista abbiamo solo adeguato il testo vigente a quella che è la disciplina nazionale che è stata introdotta appunto dal primo gennaio del 2020.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Grazie dottor Della Bella. Ci sono interventi? No, non vedo interventi e quindi la Commissione prende atto, pertanto la Commissione consiliare numero 1 visto il contenuto della proposta di deliberazione numero 96 ad oggetto "modifica Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni per i pagamenti di entrate comunali" iscritta all'Ordine del Giorno della seduta consiliare del 26 giugno 2020 ai sensi ex art 16 del regolamento del Consiglio Comunale, prende atto che non ci sono motivazioni ostative alla deliberazione consiliare ed esprime parere favorevole alla relativa trattazione.

PUNTO N. 3 - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Passiamo ora al punto successivo ossia "approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU". Dottor Della Bella a lei l'illustrazione.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Grazie Presidente. Anche questa proposta di delibera consigliere scaturisce dalla legge di bilancio 2020, la legge 160. In particolare l'articolo 1 Comma 738 della legge 160 ha abrogato la vecchia IMU e la TASI introducendo però la nuova IMU, quindi dal primo gennaio 2020 l'Imposta Municipale è una nuova imposta che accorpa a livello di gettito la vecchia IMU e la TASI che non c'è più, quindi l'imposta unica comunale è stata abrogata nella parte riguardante TASI e IMU ed è stata introdotta una nuova disciplina dalla legge di bilancio. Da questo punto di vista dobbiamo dire che la nuova IMU ricalca al 95% la vecchia IMU sia a livello di calcoli ma anche di range di applicazione delle aliquote e infatti le aliquote massime della nuova IMU sono pari alle vecchie aliquote IMU + la TASI e quindi ecco, da questo punto di vista al di là di alcuni aspetti molto particolari che sono stati disciplinati anche a seguito di giurisprudenza e quindi di contenzioso su alcuni aspetti particolari, per il resto la nuova IMU ricalca pari pari quella che era la precedente IMU. Una conseguenza però diretta dall'introduzione di questo tributo è che il vecchio Regolamento dal primo gennaio 2000 non è più in vigore perché rimarrà a disciplinare esclusivamente l'IMU fino al 31 dicembre 2019 e quindi anche in caso di contenzioso negli anni futuri in caso di accertamento la cui prescrizione è quinquennale, dal primo gennaio 2020 è necessario approvare un nuovo Regolamento in quanto alcuni aspetti vanno disciplinati. Ecco da questo punto di vista il Comune aveva anche la facoltà di non approvare il Regolamento perché non è un obbligo espressamente previsto dalla legge, tuttavia una regolamentazione a livello locale per disciplinare quelle che sono poi le facoltà del Comune per alcune tipologie impositive peculiari è necessario e indispensabile, soprattutto serve per far chiarezza sia all'ente impositore ma soprattutto per i cittadini e quindi serve prevalentemente a fare chiarezza. Da questo punto di vista tra le cose da citare c'è anche qui l'articolo 9 che prevede in caso di gravi calamità naturali la possibilità di rimettere nei termini i contribuenti e anche la disapplicazione interessi e sanzioni se il versamento interviene entro un termine stabilito, quindi è compresa anche la facoltà di differire / sospendere i termini del versamento. Dunque ecco, da questo punto di vista diciamo che grosse modifiche rispetto al precedente Regolamento non ce ne sono e questo nuovo comunque va in vigore dal primo gennaio 2020 perché la nuova norma è da quella data che entra in vigore e sulla base di una proposta della Giunta - perché la Giunta ha deliberato di sottoporre al Consiglio Comunale proprio questa pratica - poi il Consiglio potrà decidere di stabilire che *"in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che non si applicano sanzioni e interessi nel caso di versamento in ritardo della prima rata dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 fermo restando la scadenza del 16 giugno purché il pagamento avvenga entro il 30 settembre 2020 dando atto che sono state fatte salve specifiche forme di remissione in termini di sospensione e differimento eventualmente stabilite da norme di legge qualora più favorevoli"*. E quindi nel punto 5 del dispositivo viene introdotta la possibilità di non applicare sanzioni e interessi per tutti quei versamenti tardivi purché avvengano entro il 30 settembre 2020. Per il resto va detto che a livello procedurale la copia della delibera e quindi anche del testo del Regolamento va inviato al Ministero

dell'Economia e Finanze che ha anche la facoltà di impugnare il Regolamento se lo ritiene non conforme alle norme di legge. Io poi sono a disposizione se vogliamo approfondire alcuni aspetti di dettaglio.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Grazie dottor Della Bella. Ci sono delle osservazioni o dei chiarimenti da parte dei Consiglieri? Sì? Allora, vedo Cioncolini e Binci ma adesso onestamente l'ordine non saprei...prima Binci e poi Cioncolini, va bene. Prego Binci.

BINCI ANDREA – CONSIGLIERE PARTITO DEMOCRATICO: Grazie Presidente. La mia domanda fondamentale era se in base a questa nuova regolamentazione di accorpamento anche delle due aliquote, si prevedeva di avere nel 2020 delle variazioni di gettito in più o in meno, se sono state fatte delle stime per capire se questa nuova regolamentazione può avere qualche effetto da questo punto di vista.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Consigliere Cioncolini se vuole fare anche la sua domanda così magari il dottor Della Bella poi risponde a entrambe.

CIONCOLINI TOMMASO – CONSIGLIERE JESINSIEME: Sì, grazie Presidente. Io non ho capito per quanto riguarda la possibilità di non applicare sanzioni per il pagamento della prima rata fatta salva la data di settembre; non ho capito chi l'ha introdotta questa cosa, se la legge di bilancio o... Ecco, se mi può rispiegare questo passaggio perché mi è sfuggito. Grazie.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Agnese hai chiesto di intervenire? No, allora prego dottor Della Bella.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Sì, grazie. Allora, per quello che riguarda variazioni di gettito posso già anticipare perché poi sarà oggetto della delibera della proposta successiva in cui si parla di aliquote, non è prevista nessuna variazione di gettito perché appunto al 90% la nuova IMU a livello anche di disciplina ricalca l'IMU precedente quindi sia a livello di coefficienti di calcolo sia a livello di tipologie. Non sono dunque previste variazioni di gettito anche perché poi ripeto nella pratica successiva vedremo che le aliquote previste per il 2020 sono uguali a quelle del 2019 quindi se prima c'era un'aliquota del 9,6 è rimasto tutto al 9,6 dunque non ci sono variazioni di gettito quindi proprio a livello di gestione del tributo nel suo complesso. Invece per quello che riguarda le sanzioni e interessi, allo stato attuale nessuna norma dello Stato prevede questa possibilità o meglio a livello di tributi IMU non c'è stata neanche nel Decreto Rilancio la possibilità di modificare la scadenza della prima rata quindi non è stata introdotta. Tuttavia la legge di bilancio all'articolo 1 Comma 775 prevede per casi particolari la possibilità di non applicare sanzioni e interessi, quindi attraverso il regolamento del tributo è possibile introdurre questa facoltà, proprio diciamo a livello regolamentare: poi nel caso specifico della scadenza della prima rata che era il 16 giugno 2020, con questa delibera si dice che c'è questa rimessione in termini quindi la non applicazione di sanzioni e interessi per coloro che non hanno ancora pagato purché paghino entro il 30 settembre del 2020. È proprio con questa delibera che si introduce questo però a livello normativo c'è sempre e solo la norma generale che è sempre la legge di bilancio 2020 che prevede la facoltà per i Comuni a livello regolamentare di poter introdurre delle agevolazioni... adesso la trovo. Eccola: dice *"in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili il comma 775 dell'art. 1 consente al Comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti per quanto attiene sanzioni e interessi"*. Quindi è una norma molto generica e molto generale che però consente ai Comuni attraverso lo strumento regolamentare di poter introdurre questa possibilità e questa facoltà, quindi noi lo abbiamo inserito nel regolamento e in più nel 2020 diciamo che la proposta è quella di attivarlo.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Grazie dottor Della Bella. Non mi sembra di vedere altri interventi quindi se non c'è nessun altro che interviene la Commissione consiliare numero 1 visto il contenuto della proposta di deliberazione numero 98 ad oggetto "approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU" iscritta all'Ordine del Giorno della seduta consiliare del 26 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale prende atto che non ci sono motivazioni ostative alla deliberazione consiliare ed esprime parere favorevole alla relativa trattazione.

PUNTO N. 4 - ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Bene, siamo arrivati all'ultimo punto all'Ordine del Giorno di questa Commissione ossia "aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2020". Dottor Della Bella a lei.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Sì grazie Presidente. Allora, questa proposta segue la proposta di approvazione del regolamento; chiaramente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 quando la legge 160 non era stata approvata il Consiglio Comunale aveva stabilito di prorogare le aliquote dell'anno precedente proprio in assenza di una disposizione normativa, tuttavia con l'introduzione di questo tributo è necessario individuare ora anche le varie aliquote e le varie casistiche. Va detto che le aliquote ricalcano pari pari quelle che erano le aliquote IMU e TASI del 2019 quindi non sono state modificate né in aumento né in riduzione e l'unica variazione che è stata fatta ma per un motivo molto semplice rispetto allo scorso anno è che non è stata prevista la riduzione mi pare che era il 7,6 X 1000 per i cittadini italiani residenti all'estero, quindi i cittadini iscritti all'AIRE e dicevo per un motivo molto semplice, cioè perché l'agevolazione dal 9,6 a 7,6 per i cittadini iscritti all'AIRE è al momento oggetto di una procedura di infrazione presso l'Unione Europea ed ecco che da questo punto di vista sebbene la procedura di infrazione non sia arrivata a conclusione quindi ancora non ci sia una disposizione vincolante per l'Italia, i suggerimenti che sono venuti anche da ANCI è quella di non introdurre questa agevolazione perché è solo questione di tempo che poi l'Unione Europea sanzionerà l'Italia a meno che non ritorni sui suoi passi e dal punto di vista normativo elimini questa facoltà. Va detto e lo ripeto che qui non si tratta di un passaggio, come dire, da mancato pagamento a pagamento totale ma solo di una riduzione dell'aliquota e a livello di gettito parliamo di pochissimo perché riguarda poche persone, quindi ecco, adesso non sono in grado di quantificarlo ma il gettito rimane pressoché il medesimo.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Grazie dottor Della Bella. C'è qualche richiesta? Agnese Santarelli, prego.

SANTARELLI AGNESE – CONSIGLIERA JESI IN COMUNE–LABORATORIO SINISTRA: Grazie Presidente. Ho un chiarimento rispetto alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: l'aliquota è del 9% ma poi c'è scritto al punto 4 - e non ne ho proprio capito il senso quindi chiedo al dottor Della Bella se me lo spiega – *“di stabilire che l'applicazione dell'aliquota del 9% per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è subordinata pena di decadenza alla presentazione di apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU. Restano valide le dichiarazioni già presentate ma in assenza di dichiarazione verrà applicata l'aliquota prevista per la fattispecie altri immobili”* che però è 1,06...quindi non ho capito il meccanismo. Grazie.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Dottor Della Bella, prego.

DELLA BELLA GIANLUCA - DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE: Sì, grazie. Allora per il meccanismo anche in questo caso non c'è nessuna modifica rispetto alla disciplina precedente per cui siccome non è possibile per il Comune sapere diciamo attraverso le banche dati quali sono le abitazioni concesse in uso gratuito questa agevolazione - quindi l'aliquota ridotta - viene applicata solo dietro presentazione di dichiarazione. E quindi il contribuente che vuole pagare un'aliquota ridotta al 9 x 1000 ... e qua c'è un refuso perché è indicato il 9% e invece è il 9 x 1000, la può ottenere solo se presenta la dichiarazione perché con la dichiarazione è possibile fare anche la verifica, quindi in quel caso è possibile permettere l'applicazione di un'aliquota del 9 rispetto al 10,6 x 1000. Per quelli che hanno già presentato la dichiarazione per la vecchia IMU rimane valida la stessa, forti del principio che se la situazione non è cambiata per quanto questa si chiama "nuova IMU" il presupposto impositivo rimane il medesimo e quindi se io ho concesso in usufrutto la mia abitazione 5 anni fa e ho già presentato la dichiarazione, non ho bisogno di ripresentarla. Se viceversa io non presento la dichiarazione ma pago l'aliquota ridotta, siccome il Comune non è in grado a posteriori - perché noi abbiamo la possibilità di emettere avvisi di accertamento fino a 5 anni - se noi non abbiamo questa possibilità di avere dichiarazione immediata con la quale possiamo anche fare una verifica altrettanto immediata, si applica l'aliquota al 10,6. Ecco; non so se sono stato chiaro sennò mi spiego meglio, insomma, se è il caso.

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Consigliera Santarelli chiede la parola, prego.

SANTARELLI AGNESE – CONSIGLIERA JESI IN COMUNE – LABORATORIO SINISTRA: No era solo per dire che effettivamente è stato chiaro, la mia incomprendione era dovuta al fatto che avevo letto un 9% rispetto a 1,06, quindi non capivo perché se uno mandava la dichiarazione pagava un'aliquota più alta. Invece no, essendo che è 9 x 1000 è molto più bassa e quindi è stato chiarissimo. Grazie

PRESIDENTE GAROFOLI MARIA CHIARA - JESINSIEME: Allora se non ci sono altri interventi a questo punto la Commissione consiliare numero 1 visto il contenuto della proposta di deliberazione numero 99 ad oggetto "aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2020" iscritta all'Ordine del Giorno della seduta consiliare del 26 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale prende atto che non ci sono motivazioni ostative alla deliberazione consiliare ed esprime parere favorevole alla relativa trattazione. Non ci sono altri punti all'Ordine del Giorno, quindi alle ore 19:17 la Commissione 1 chiude i lavori, ringrazio tutti gli intervenuti e ci vediamo in Consiglio. Buonasera a tutti.

La seduta è tolta alle ore 19.17

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 1
Maria Chiara Garofoli

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Paola Cotica